

LII.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1887

Presidenza del Presidente DURANDO.

Sommario. — Omaggi — Congedo — Presentazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1887-88 — Seguito della discussione del disegno di legge per provvedimenti pei danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo — Comunicazione del senatore Cremona, relatore, delle deliberazioni intorno all'art. 11, rinviato all'Ufficio centrale — Proposta di un emendamento del senatore Auriti — Osservazioni del ministro dell'interno, del senatore De Sonnaz e nuove considerazioni del proponente — Reiezione dell'emendamento — Approvazione dell'art. 11 — Votazione a scrutinio segreto del progetto medesimo e degli altri approvati in precedenti sedute — Proclamazione dell'esito della votazione — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.

La seduta è aperta alle ore 4 e $\frac{1}{2}$.

Sono presenti i ministri delle finanze, dell'interno, di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici.

Il senatore, segretario, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Fanno omaggio al Senato:

Il rettore dell'Università degli studi di Urbino, dell'Annuario di quella università per l'anno 1886-87;

Il senatore barone Ricasoli e il sig. G. barone Ricasoli Firidolfi, del 2° volume delle *Lettere e dei Documenti di Bettino Ricasoli*;

La Delegazione italiana della Commissione penitenziaria internazionale, del 1° fascicolo del *Bollettino di quella Commissione*;

Il signor Ferdinando Majorano, capitano d'artiglieria della milizia territoriale, delle sue *Considerazioni tecniche sul quartiere nuovo di Nola*;

Il signor Domenico Manzoni, di un suo racconto intitolato: *La stanzetta misteriosa*;

Il sindaco di Modena, degli *Atti di quel Consiglio comunale dell'anno 1885-86*;

Il signor Giuseppe Manzini, di un suo libro col titolo: *La pellagra ed i forni rurali per prevenirla*;

Il senatore comm. Lampertico, di un suo *Discorso sulla tavola dell'Assunta, capolavoro del Tiziano*;

Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, per incarico della Camera di commercio italiana residente a Tunisi, del *Bollettino ufficiale di quella Camera*;

Il signor Guido Pieragnoli, di un suo opuscolo col titolo: *Profili politici — Francesco Crispi*;

La Direzione della Cassa centrale dei risparmi e depositi di Firenze, degli *Atti del primo Congresso nazionale delle Casse di risparmio italiane*;

Il signor Giuseppe Colbacchini, di un suo libro intitolato: *Quattro dipinti di sommi maestri*.

I prefetti di Pisa, Brescia e Padova, degli *Atti di quei Consigli provinciali del 1885-1886*.

PRESIDENTE. Il senatore Cambray-Digny domanda un congedo di otto giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, il congedo s'intenderà accordato.

(È accordato).

Presentazione di un progetto di legge.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato lo « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888 ».

Chiedo al Senato che voglia deferirne l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor ministro delle finanze della presentazione dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

Seguito della discussione del progetto di legge N. 67.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni s'invertirà l'ordine del giorno e, prima della votazione dei progetti di legge già discussi, si procederà al seguito della discussione del progetto di legge intitolato: « Provvedimenti per danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto-Maurizio e Cuneo ».

Prego l'onor. relatore dell'Ufficio centrale di riferire sull'art. 11, lasciato ieri in sospenso.

Senatore CREMONA, *relatore*. Ieri a nome della maggioranza dell'Ufficio centrale mi ero dichiarato contrario alla sospensione o al rinvio del-

l'art. 11 per questa ragione, che noi da quattro sopra i cinque Uffici avevamo ricevuto mandato di approvare il progetto di legge tal quale ci era venuto dalla Camera elettiva. Perciò credevamo di essere in obbligo di opporci ad una sospensione, la quale involgeva il concetto di una possibile modificazione.

Tuttavia, in obbedienza agli ordini del Senato, oggi l'Ufficio centrale si è radunato, coll'intervento degli onor. ministri dell'interno, delle finanze e dell'agricoltura e commercio, e coll'intervento pure dell'onorevole senatore Auriti e, si intende, dell'onorevole senatore Vitelleschi, il quale fa parte dell'Ufficio centrale.

Si sono udite le ragioni e le proposte degli onorevoli avversari, e si sono udite le dichiarazioni dei ministri.

Le dichiarazioni dei ministri sono state esplicite e nel senso che questo progetto di legge non possa in alcun modo essere modificato senza grande iattura, senza grave pericolo per quelle popolazioni alle quali deve portare sollievo.

Queste dichiarazioni non potevano fare altro se non confermare le convinzioni che erano già in noi, che costituiamo la maggioranza dell'Ufficio centrale.

Perciò la maggioranza dell'Ufficio centrale mi dà l'incarico di dichiarare che essa mantiene la sua primitiva proposta, cioè che si debba approvare l'articolo 11 tal quale, opponendosi a qualsiasi emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Auriti.

Senatore AURITI. Io aveva presentato all'Ufficio centrale una nuova redazione della prima parte dell'art. 11 conformemente alle idee che ieri spiegai al Senato.

La proposta è stata respinta.

Quindi riassumerò brevemente le mie idee e leggerò l'emendamento, sul quale provocherà la votazione del Senato.

Dissi già che io avevo esaminato questo problema non con concetti angusti, tenendomi attaccato al codice civile, ma bensì con l'intenzione di vedere fino a qual punto potessero farsi concessioni alle esigenze di una legge speciale di beneficenza, pur mantenendo il rispetto dei principî assoluti del diritto universale. Io dissi, e ripeto, che il codice civile non ammette privilegi sugli immobili, se non in casi rarissimi. Il codice francese e gli altri, anche delle pro-

vincie italiane, che a quello s'informarono, ammettevano un privilegio per i costruttori, ma limitatamente sul di più del valore che si fosse creato per effetto delle somme somministrate o direttamente impiegate per le nuove costruzioni. Ed io ho detto: andiamo anche al di là; ma c'è un limite massimo al quale le concessioni si debbono arrestare.

Trattasi, nel caso attuale, di case distrutte in tutto o in parte, di riparazioni gravissime, straordinarie, senza le quali le costruzioni rimaste in piedi crollerebbero; possiamo dunque estimare non solo il maggior valore che si verrebbe a creare direttamente con le opere nuove, ma tutto quello eziandio che si conserva.

Imperocchè, anche quello che esiste attualmente, ma che senza le nuove opere andrebbe a crollare, deve considerarsi come una qualche cosa che non esiste più a garanzia dei creditori anteriori, non potendo continuare ad esistere che per effetto delle somme necessarie all'esecuzione di opere di rinnovazione e di conservazione.

L'enunciazione del principio contiene già la sua limitazione. Ecco qui: c'è un edificio in parte rimasto assolutamente intatto, e che solo in altra parte, distinta e indipendente dalla prima, ha delle lesioni, donde la necessità di ricostruzioni, o di straordinarie riparazioni.

Le somme prestate per le ricostruzioni e riparazioni di questa parte, con che diritto, in virtù di quali principî di giustizia possono mettersi innanzi agli altri crediti ipotecari anche sulla parte interamente rimasta intatta e che nessun giovamento viene a ricevere dall'impiego del capitale preso a mutuo?

Quale sarebbe la giustificazione di questo privilegio che noi veniamo a creare con effetto retroattivo anche sui contratti anteriori, con lesione di diritti anteriormente acquistati sotto la sicurezza delle leggi del tempo?

Si dice che i creditori già iscritti non hanno fatto difficoltà, che nessun reclamo hanno diretto al Ministero. Ebbene, ammettendo pure che essi non ignorassero il tenore di questo disegno di legge, e che davvero riconoscessero del loro interesse di consentire al privilegio accordato dall'art. 11, senza alcuna limitazione, io soggiungo immediatamente: quando dovranno stipularsi i contratti con gl'Istituti di credito, e sorgessero difficoltà per la limitazione apposta

al privilegio, interverranno anche i creditori anteriori, renderanno possibile, col loro consenso espresso, la somministrazione delle somme che altrimenti non si sarebbero avute.

Ma se fosse il contrario, se i creditori anteriori si dolessero di lesione de' loro dritti quesiti per effetto di questa concessione del privilegio anche sulle parti dell'edificio rimaste assolutamente illese, qual difesa rimarrebbe più a quei diritti, già violati dal testo dell'art. 11?

Questa obiezione è grave, e spero non isfuggerà al Senato. I signori ministri dicono: se voi modificate l'articolo, gl'Istituti di credito fondiario non troveranno una sicurezza piena, e s'intenderanno sciolti dagli impegni presi; la legge non potrà ricevere più esecuzione.

No, io rispondo, perchè gl'Istituti mutuanti diventano primi iscritti in virtù del privilegio, e basta l'altra condizione che la garanzia cada sopra un immobile, o parte d'immobile, che abbia un valore doppio della somma data a mutuo. Gl'immobili, e siano pure di fabbricati, non costituiscono un'entità giuridica, non formano una unità indivisibile; l'ipoteca, il privilegio possono colpirne una parte ed avere piena sicurezza. La parte dell'edificio rimasta illesa può essere esclusa dal privilegio, come sarebbe se appartenesse a un proprietario diverso da quello danneggiato nell'altra parte.

Ma io credo di poter rispondere trionfalmente a tutte le obiezioni fondandomi sulle circostanze di fatto che i signori ministri ci dicono essere nella realtà delle cose.

Essi dicono che i soccorsi non si daranno che ai poveri, ai proprietari di scarso censo, che abbiano case nella massima parte distrutte o bisognose di riparazioni tali, che senza di queste tutto il resto andrebbe giù.

Ebbene, in tutti questi casi, secondo il nostro testo, gl'Istituti di credito daranno le somme occorrenti senza difficoltà alcuna, perchè il loro credito avrà il privilegio sulla totalità dell'immobile.

Che cosa rimane allora?

Rimangono quei casi in cui il fabbricato ha una parte intatta ed una parte crollata, o prossima a crollare.

Credo di aver dimostrato che anche in quei casi gl'Istituti di credito possono somministrare le somme: ma ad ogni modo voi avete detto che quei casi sono pochissimi, che dappertutto

non vi sono che mucchi di macerie da dovere sgombrare per le costruzioni nuove; ed allora di che v'impensierite? La legge avrà il suo effetto nella quasi totalità dei casi, provvederà a bisogni veri ed urgenti; nei casi d'eccezione, che voi dite rarissimi, se i contratti non si faranno, il minimo danno che ne verrebbe sarà incalcolabile di rincontro alla violazione dei dritti quesiti che si esigerebbe per evitarlo.

Se è uno scopo di beneficenza che vi guida, si prendano altri 10 milioni dalle tasche di tutti i contribuenti del Regno, ma non imponete un sacrificio indebito ad uno o ad un altro individuo, per la sola circostanza che si trova ad avere delle ipoteche sugli edifici danneggiati.

Vengo ora al termine per la pubblicazione dell'iscrizione.

Noi in questo articolo stabiliamo un privilegio nei rapporti privati tra creditori: vi si parla dell'iscrizione ipotecaria, ma non si dice in che tempo questa iscrizione si debba prendere.

Si dice solo che, fatta la pubblicazione dell'iscrizione, il nuovo credito ha la priorità su tutte le iscrizioni anteriori.

In primo luogo si è detto che si può supplire con regolamento. Ma io ripeto che non si può comminare con regolamento la decadenza di un privilegio per non essersi adempiuta una formalità non prescritta dalla legge.

Si dice in secondo luogo: le Società di credito fondiario per le clausole imperative dei loro statuti debbono prendere l'iscrizione fin dal principio, anche innanzi che siano fatte le somministrazioni.

Rispondo, che se lo statuto non si esegue, ne verrà la responsabilità degli amministratori; ma ne' rapporti coi dritti dei terzi non lo statuto della Società mutuante, ma la legge dei contratti deve imporre le condizioni del privilegio, sotto pena di decadenza.

Del resto, se la difficoltà fosse tutta nella parte che riguarda il termine per la pubblicazione della iscrizione, forse mi acquieterei alla osservazione della molta lontana possibilità del danno, e mi affiderei agli stimoli, comunque indiretti, del regolamento.

Ma poichè una modificazione è necessaria per altro verso, si faccia completa, si pel termine dell'iscrizione che per la limitazione del privilegio.

Ciò posto, il testo del mio emendamento sarebbe il seguente:

« Le iscrizioni ipotecarie a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di che all'art. 9, prese entro i 15 giorni successivi alla stipulazione dei contratti, avranno priorità sulle parti del fabbricato ricostruite o su quelle conservate con opere di riparazione straordinaria, anche di rincontro ai creditori anteriormente iscritti ».

Ammissa questa prima parte, deve modificarsi anche la seconda, estendendo la materia della opposizione, che lo stesso progetto accorda ai creditori anteriori. « Ai detti creditori debbono i proprietari, prima del contratto, notificare, con designazione specifica, le parti del fabbricato da ricostruirsi, quelle da conservarsi con opere di riparazione straordinaria, la natura ed il modo dei lavori, e l'ammontare delle somme all'uopo richieste. I creditori possono impugnare la esattezza di tali indicazioni, e la controversia sarà risolta nel modo che verrà determinato dal regolamento ».

Perchè resti consacrato negli atti del Senato che un senatore magistrato credette offensivo dei principî di giustizia il privilegio assoluto accordato nell'art. 11, io depongo sul banco della presidenza questo emendamento su cui chieggo la votazione del Senato.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISPI, *ministro dell'interno*. Signori senatori, è una legge d'eccezione questa che il Ministero, d'ordine del Re, ha presentata al Parlamento e che oggi si discute. Non si tratta d'una legge ordinaria.

Il codice civile italiano stabilì in massima la pubblicità delle ipoteche; quindi non riconobbe i privilegi sugli immobili, salvo quelli dello Stato pel tributo fondiario e gli altri tributi afferenti agli immobili medesimi, non che quelli per la riscossione delle spese in caso di espropriazione forzata e di graduazione.

Quale ne fu lo scopo? Quello di evitare le frodi ed i possibili inganni, a cagione di dritti non rivelati nei pubblici registri. Or bene, questo non avverrebbe nel caso attuale.

Accadde una grande sventura quale fu quella del terremoto nelle tre provincie di Genova, Cuneo e Porto Maurizio. Avemmo 150 comuni

quasi distrutti, ed a ricostruirne le case ed i pubblici edifizii i mezzi ordinari non bastano e bisogna sopperirvi con mezzi straordinari. Abbiamo bisogno di ricorrere a provvedimenti eccezionali, onde la necessità di costituire pel caso speciale un privilegio speciale.

Quale è il sistema che meglio possa farci raggiungere cotesto scopo?

Due sistemi si presentano al Senato: quello della proposta ministeriale e quello dell'onorevole senatore Auriti.

L'onor. senatore Auriti, con la sua proposta, impedirebbe o per lo meno ritarderebbe l'opera di riparazione e di ricostruzione dei comuni danneggiati. Il suo sistema sarebbe un grave pregiudizio, allontanerebbe gli Istituti di credito e qualunque altro capitalista dal prestare il danaro a rimedio di tante sventure.

L'onorevole senatore Auriti, animato da un sentimento di giustizia che tutti ammiriamo, mi permetta che io glielo dica, è in un campo aereo.

La sua è una bella poesia giuridica, ma nel caso pratico non ci darebbe i risultati che noi cerchiamo.

Egli, prevedendo pericoli immaginari, censura il sistema da noi proposto e parla di offese ai diritti acquisiti; ma quali sono cotesti diritti?

Il codice civile dichiara che l'ipoteca cessa quando è distrutta la proprietà che ne era gravata.

Orbene, in realtà la maggior parte delle case che furono scosse dal terremoto sono ormai distrutte e manca al creditore ipotecario ogni garanzia pel suo credito. Pel fatto medesimo della legge, gl'immobili essendo stati distrutti, manca al creditore ipotecario la materia sulla quale poter esercitare il suo diritto.

Quali sono i vantaggi che verrebbero dalla legge?

Si renderebbe facile il concorso del capitale alla riedificazione dei comuni danneggiati, e tutti gli sventurati che, oggi ancora, sono senza tetto e che vivono all'aria aperta o passano le loro notti sotto baracche, otterrebbero la ricostruzione o la riparazione delle loro case ed avrebbero presto quel ricovero che oggi loro manca.

Il Governo ha fatto grandi sacrifici e non potrebbe, nello stato delle nostre finanze, ri-

correre alle casse dello Stato per altre elargizioni.

Per la legge in esame si iscriverebbero sul bilancio dello Stato lire 1,500,000 indipendentemente dalle 300,000 state erogate non appena i comuni liguri furono colpiti dalla grande sciagura. Ed a queste centinaia di migliaia di lire bisogna aggiungere quelle date dal Ministero dell'interno, le quali ascendono a più di 142 mila lire.

Il senatore Auriti osservava che, anzichè toccare i diritti dei terzi, varrebbe meglio spendere altri dieci milioni a carico dello Stato per costruire le case abbattute.

Io ammiro lo slancio dell'onorevole Auriti, e lodo il suo desiderio; ma duolmi dovergli dire che egli non potrebbe essere esaudito dal mio collega delle finanze e dall'intero Gabinetto.

E poi, me lo conceda l'onor. Auriti, è ormai tempo che in Italia si smetta la brutta abitudine di volere che tutto faccia, che a tutto pensi il Governo, e che si lasci una buona volta all'iniziativa privata ed all'opera degl'Istituti di credito di provvedere alle esigenze dei cittadini.

Ma veramente può dirsi che i creditori ipotecari soffrirebbero un pregiudizio reale con la nostra legge?

L'art. 11, attualmente in discussione, ai paragrafi 2, 3 e 4 provvede ampiamente alla tutela dei diritti dei creditori ipotecari.

Se costoro hanno volontà di conservare la priorità delle ipoteche, potranno coi loro capitali prevenire l'opera degl'Istituti di credito e profittare dei benefizi che la legge accorderà agli Istituti medesimi.

Se ciò non fanno, è chiaro che non vi trovano la loro convenienza.

Del resto, dopo lo avvenimento della catastrofe, i creditori ipotecari sono rimasti silenziosi, e se ne comprende il motivo. Essi sanno, che la proprietà più non esiste, e sperano che ricostruendosi le case coi mezzi accordati dalla legge che venne presentata al Parlamento, il loro diritto poteva rinascere. Infine che cosa perdono essi? La priorità nella ipoteca, assicurandosi, invece, colla ricostruzione delle case distrutte, l'esercizio di tutti i loro diritti, in un avvenire non lontano. Io comprendo che, esaminando la questione con meticolosa giustizia, molte cose potrebbero essere dette; ma

il Senato deve ispirarsi ad un altro sentimento, quello della necessità in cui ci troviamo. Il senatore Auriti richiede una rigorosa osservanza del diritto, ed in risposta a lui potremmo proprio ripetere la massima antica: *Summum jus, summa injuria*.

Or bene, è questa somma ingiuria che vogliamo evitare, e però invochiamo da voi, che l'emendamento dell'onorevole senatore Auriti non sia accettato.

Noi facciamo appello al patriotismo del Senato, e non ci pare necessario ripetere i molti argomenti che ieri ampiamente e con molta dottrina furono svolti dal mio collega il ministro di agricoltura, industria e commercio.

Crederemmo far torto al vostro patriotismo e ai vostri sentimenti di umanità, se dubitassimo solo un istante, che voi vorreste respingere la proposta ministeriale.

Senatore AURITI. Domando la parola.

Senatore DE SONNAZ G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento proposto dall'onorevole Auriti.

(V. *infra*).

Chiedo ora se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato).

Ora la parola spetta al senatore De Sonnaz.

Senatore DE SONNAZ G. Chiedo un istante al Senato e prego i miei colleghi di essere indulgenti al mio dire.

È stata presentata una legge la quale venne compilata già da tempo dal Governo. Questa legge è stata approvata dall'altro ramo del Parlamento, e per essa l'Ufficio centrale del Senato si è pronunciato favorevolmente, domandandone unanime l'approvazione.

Onorevoli colleghi, vi chiedo di riportarci per un istante colla mente ai primi giorni della disgrazia nella Riviera ligure occidentale. In quei momenti di febbrile lavoro, in quei momenti in cui l'Italia ripeteva un plebiscito di carità, le autorità che si recavano sui luoghi ove avvennero i maggiori disastri, in presenza delle salme portate dai soldati, dagli operai delle ferrovie, e dagli operai delle imprese, col cuore serrato, perchè attorniate da famiglie nel dolore per la perdita dei parenti, dai figli piangenti per la perdita dei genitori, dai padri desolati per la perdita dei figli, le autorità, ripeto, dicevano a

queste popolazioni: per ora cogli aiuti che le città sorelle vi mandano si provvede al bisogno urgente del momento; ma poi abbiamo la convinzione che il Governo proporrà una legge per venirvi in aiuto, e questa legge di aiuto sarà sancita sollecitamente dal Parlamento e verrà a darvi modo di restaurare o riedificare le vostre case distrutte.

Onorevoli colleghi. In una estensione di territorio che comincia ad Albissola, che si spinge oltre Alpi verso Mondovì, che ritorna sulla Riviera fino a toccare Ventimiglia, in quella zona vi sono state località interamente distrutte ed altre danneggiate in gran parte.

Ora bisogna considerare che in alcuni piccoli comuni liguri molti proprietari vivevano col frutto delle loro case, le quali non esistono più.

Il Governo con questa legge porta un aiuto molto efficace a quelle popolazioni. Questa legge, permettetemi la figura, possiamo raffigurarla ad un vascello a vela, il quale sia in vista del porto e attenda la brezza favorevole per raggiungere la meta. Sembra che questa brezza si sia soffermata.

Io, onorevoli colleghi, chieggo che sorga dal vostro cuore questa brezza favorevole, affinché il vascello entri in porto.

(Bene, bravo).

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Due parole perchè il Senato, vinto dal sentimento, non perda di vista quanto sia minimo il punto della divergenza, che pur dà luogo ad una quistione gravissima di principi.

Quale è la differenza fra il mio emendamento ed il testo ministeriale?

Vi sono case intieramente distrutte. Io consento che le spese fatte di ricostruzione abbiano il privilegio sopra la totalità del fondo.

Vi sono case bisognevoli di tali riparazioni straordinarie che le opere nuove conserveranno il tutto, che altrimenti andrebbe perduto. Il privilegio, anche in questo caso, cadrà su tutto l'immobile. Nessuna difficoltà in questi due casi. Ma resta il caso di un edificio in cui parte rimane intatta, e parte ha bisogno di ricostruzione e riparazioni.

Si tratta di sapere se il privilegio debba estendersi su tutto, ovvero sulla sola parte ricostruita o conservata.

I ministri dicono: se introducete questa distinzione, tutto se ne va a monte, perchè gli Istituti di credito non faranno più contratti.

Ma, secondo le vostre stesse dichiarazioni, se dappertutto è un mucchio di macerie da sgombrare per nuove costruzioni, i casi a cui applicare la distinzione non costituirebbero che un numero impercettibile; e se i contratti non si faranno in quei casi, è danno minimo, da non doversi evitare col danno infinitamente maggiore della lesione di dritti quesiti.

Nell'emendamento il principio si afferma nella sua generalità; in quanto all'applicazione si provvederà secondo i casi, e se veramente i diritti dei creditori anteriori non sono lesi, essi stessi consentiranno, rinunciando ad una ragione di difesa, di cui essi soli debbono avere la facoltà di disporre.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onor. Auriti, che è così concepito:

« Le iscrizioni ipotecarie a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di che all'art. 9, prese entro i 15 giorni successivi alla stipulazione dei contratti, avranno priorità sulle parti del fabbricato ricostruite e su quelle conservate con opere di riparazione straordinaria, anche di rincontro i creditori anteriormente iscritti.

« Ai detti creditori debbono i proprietari, prima del contratto, notificare con designazione specifica le parti del fabbricato da ricostruirsi, quelle da conservarsi con opere di riparazione straordinaria, la natura ed il modo dei lavori e l'ammontare delle somme all'uopo richieste. I creditori possono impugnare l'esattezza di tali indicazioni e la controversia sarà risolta nel modo che potrà determinarsi dal regolamento ».

Chi lo approva è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato).

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo II del progetto quale venne proposto dal Ministero e che rileggo:

Art. II.

Le iscrizioni ipotecarie che verranno prese a garanzia delle anticipazioni e dei mutui fondiari, di cui nell'art. 9, avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari sulla cui iscrizione prenderà la priorità quella stabilita a cautela delle anticipazioni e dei mutui contemplati dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari notificata la domanda dell'anticipazione, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per la ricostruzione o riparazione della cosa ipotecata. Tale opposizione sarà risolta nel modo che verrà determinato dal regolamento.

Se i proprietari di fabbricati distrutti o danneggiati, sopra i quali esistano iscrizioni ipotecarie, non si curassero di provvedere alla ricostruzione o alle riparazioni straordinarie occorrenti, il creditore ipotecario, previo l'adempimento delle formalità che verranno prescritte dal regolamento, avrà diritto di valersi delle disposizioni della presente legge per eseguire nel suo interesse la ricostruzione o le riparazioni che saranno del caso.

Uguale diritto spetterà all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza da parte del proprietario.

Coloro che approvano quest'articolo vogliano alzarsi.

(È approvato).

Prego i signori senatori di non allontanarsi da Roma perchè l'interruzione dei lavori sarà di pochi giorni.

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge discussi ed approvati per alzata e seduta nelle precedenti tornate e in quella d'oggi.

(Il senatore, segretario, Verga Carlo fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(Si procede allo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei vari progetti di legge portati all'ordine del giorno e già approvati nelle sedute d'ieri e d'oggi.

LEGISLATURA XVI — 1^a SESSIONE 1886-87 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1887

1. Contratti di vendita e permuta di beni demaniali.

Votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	10

(Il Senato approva).

2. Seconda proroga del termine fissato dall'art. 18 della legge 15 gennaio 1885 per il risanamento di Napoli.

Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

3. Acquisto dello stabile detto *Le Bastarde* appartenente alla Congregazione di carità di Urbino e riduzione di locali per l'impianto di una casa di custodia nella stessa città.

Votanti	70
Favorevoli	66
Contrari	4

(Il Senato approva).

4. Costruzione di un subdiramatore « Vigevano » per distribuire le acque del Po dal diramatore « Quintino Sella » nella zona fra Terdoppio ed il Ticino.

Votanti	70
Favorevoli	60
Contrari	10

(Il Senato approva).

5. Esenzione da ogni tassa della tombola promossa dal municipio di Roma nella epidemia colerica.

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

6. Approvazione del piano regolatore e d'ampliamento della città di Genova.

Votanti	70
Favorevoli	64
Contrari	6

(Il Senato approva).

7. Trasferimento in Baranello della pretura mandamentale di Vinchiaturo.

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

8. Concorso dello Stato nella spesa per lavori di difesa alla spiaggia di Recanati.

Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

9. Provvedimenti per i danneggiati dai terremoti nelle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo.

Votanti	70
Favorevoli	62
Contrari	8

(Il Senato approva).

10. Provvedimenti a favore dei comuni della provincia di Reggio-Emilia danneggiati dall'uragano dei giorni 4 e 5 agosto 1886.

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

11. Richiamo sotto le armi dei militari di 1^a categoria della classe 1864 con obbligo di servizio di due anni sotto le armi.

Votanti	70
Favorevoli	65
Contrari	5

(Il Senato approva).

12. Leva militare sui giovani nati nell'anno 1867.

Votanti	70
Favorevoli	61
Contrari	9

(Il Senato approva).

Essendo esaurito l'ordine del giorno, per una nuova convocazione saranno mandati avvisi a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 6 e 5).